

Csm Roma 22/06/2018
Protocollo P 11074/2018



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di
Cassazione
ROMA

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 664/VV/2011- Modifiche all'art. 7 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 giugno 2018, ha adottato la seguente delibera:

“- letto l'art. 23 della Circolare *“sulla organizzazione degli uffici di Procura”*, approvata nella seduta del 15 novembre 2017, il quale stabilisce che *“le disposizioni della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, in quanto compatibili e nel rispetto delle indicazioni individuate in una specifica risoluzione del Consiglio”*;

- considerato che tale *specifica risoluzione* è stata posta in votazione ed approvata dall'assemblea plenaria nell'odierna seduta del 18 giugno 2018;

- considerato poi che tale risoluzione dedica ampio e mirato spazio alle competenze degli uffici requirenti minorili nel settore civile, definito come *“il settore che necessita di un intervento legislativo più pregnante”*, al quale *“né il d.lgs. n. 106/06, né la Circolare riservano una espressa regolamentazione, essendo l'intera disciplina calibrata sugli affari penali”*;

- che la necessità di un'apposita regolamentazione, diretta proprio e soprattutto nei confronti delle competenze civili delle Procure minorili, è stata evidenziata dall'istruttoria svolta dalla VII Commissione in vista dell'emanazione della risoluzione (cfr. paragrafo n. 2);


G.F.Roma 22/06/2018
Protocollo P 11074/2018
S.

- considerato che l'assenza di un'apposita regolamentazione relativa alle competenze civili degli uffici requirenti riguarda anche le Procure "ordinarie", le quali, sia pure in via residuale rispetto alle tipiche e pregnanti competenze in materia penale, sono anch'esse titolari di competenze nel settore civile;
- letti in proposito gli artt. 70 e 72 c.p.c., nonché gli artt. 5 e 9 della legge n. 898/1970;
- letto poi l'art. 38 disp. att. c.p.c., così come modificato dalla legge n. 219/2012, che attribuisce al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 c.c. se proposti quando sia in corso, tra i genitori, "giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile" nonché giudizio di modifica delle condizioni di separazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 10365 del 19.5.2016; si veda in generale, sulla tematica, anche Cass. civ. ord. n. 1349 del 26.1.2015);
- considerato che per effetto di tale ultima norma, letta unitamente all'art. 336 c.c., il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario ha anche il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. quando per essi sia competente il Tribunale ordinario;
- che il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario può altresì proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.);
- ritenuto quindi necessario, in virtù del tessuto normativo ora indicato in sintesi, dettare un'apposita regolamentazione per le competenze delle Procure ordinarie per gli affari civili, in particolare per ciò che attiene ai criteri di assegnazione dei procedimenti ed ai protocolli di natura organizzativa;
- ritenuto in proposito adeguato un rinvio, nei limiti di compatibilità, alla *specificata risoluzione* relativa alle Procure minorili, stante l'affinità della materia e delle competenze;
- ritenuto parimenti opportuno, nell'ottica della leale collaborazione tra uffici, tradurre in diritto positivo la necessità di costante confronto e costante interlocuzione tra gli uffici requirenti presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale minorile;
- che, a tal fine, va aggiunto all'art. 7 della Circolare un comma sesto dal seguente contenuto: "*Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 23 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile*";

Pertanto, il Consiglio

delibera

di aggiungere all'art. 7 della "Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura" il seguente comma 6: "*Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 23 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile*".

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

